

Archeologia preventiva e valorizzazione. Il sito longobardo di Monticello di Fara




CLAUDIA CENCI


Dg Abap Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico

Acquedotto Brendola-Lonigo, Veneto Acque S.p.A.

Le attività di archeologia preventiva



La zona era già nota per una serie di rinvenimenti archeologici in località Ca Quinta e Santa Giustina posti a breve distanza dal sito



Frammenti di mosaici
tardoromani
rinvenuti in località
S. Giustina
(foto da Previtali 2001)



Monticello di Para, frazione di Sarmeola (VI). Frammenti di mosaici (sec. V-VI) recentemente scoperti, probabilmente appartenenti alla demolita chiesa di s. Giustina.

Lo scavo Veneto Acque (settembre-dicembre 2020)




La fornace di età romana




MONTICELLO DI FARÀ

SCAVO PRESSO SP 18




Le sepolture



Frammenti di epigrafe e di arredo liturgico



La tomba del “cavaliere”, t. 9



Lo scavo Sabap Vr-Ro-Vi 2021



Accordi pubblico-privato Riferimenti normativi

Costituzione italiana, Titolo V, art. 118 (L. Costituzionale 3/2001)

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Accordi pubblico-privato

Riferimenti normativi

- L. 241/90, art. 11 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento**
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
 - 1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
 2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3.
 3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
 4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
 - 4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

Accordi pubblico-privato Riferimenti normativi

L. 241/90 art. 15 Accordi fra pubbliche amministrazioni

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Libro verde del partenariato pubblico-privati e al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni, 30.04.2004 Commissione Europea

Accordi pubblico-privato

Riferimenti normativi

D. Lgs. 42/2004, art. 112. Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica (modifica del Codice a seguito D. Lgs. 156/2006)

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)

Accordi pubblico-privato Riferimenti normativi

D. Lgs. 50/2016, art. 25 c. 14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il sovrintendente, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, stipula un apposito accordo con la stazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici della stazione appaltante. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina, altresì, le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.

D. Lgs. 50/2016, art. 151 c. 3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1.

Il sito di età longobarda di Monticello di Fara

Accordo di partenariato pubblico-privato sottoscritto dalla Sabap di Verona, Rovigo e Vicenza con Società Veneto Acque, comune di Sarego, comune di Montecchio, rete museale Agno Chiampo, finalizzato alla valorizzazione dei reperti e alla divulgazione dei dati di scavo.

Le fasi dell'accordo

- Veneto Acque: restauro dei reperti, incarico ad Arco Padova (agosto-dicembre 2021)
- Sabap Verona*: incarico di schedatura dei reperti (settembre-dicembre 2021)
 - ripresa scavi (novembre 2021)
 - incarico studio reperti osteologici (2022)
 - direzione scientifica e curatela mostra (maggio 2022)
 - pubblicazione volume divulgativo (novembre 2022)
- Comune di Sarego: adesione al sistema museale Agno Chiampo (dic. 2021)
 - supporto alla mostra (pannelli, cartellonistica, locandine)
- Comune di Montecchio/sistema museale Agno Chiampo: sala espositiva, vetrine, disegni ricostruttivi, assicurazione reperti, collaborazione scientifica curatori museo Zannato

*collaborazione con prof.ssa Giostra, Università Cattolica Milano, studio reperti

Crediti e ringraziamenti

Scavo 2020

Direzione Claudia Cenci- Sabap Vr, Ro,Vi

Petra Coop. Padova- Luca Sciola

Scavo 2021

Direzione Claudia Cenci- Sabap Vr, Ro,Vi

Ar.Tech-Davide Brombo

Studio reperti e contesto

Caterina Giostra - Università Cattolica di Milano

Catalogo e inventariazione

Yuri Godino - Università Cattolica di Milano

Studio reperti monetali

Antonella Arzone - Musei Civici Verona

Consulenza materiali lapidei

Ettore Napione - Comune di Verona Ufficio Unesco

Restauro

ARCO Sas- Padova, Martino Serafini

Analisi organiche

Ar.Como- Mauro Rottoli, Elisabetta Castiglioni

Disegni

Mattia Sbrancia

Analisi antropologiche

Irene Dori- Sabap Vr, Ro, Vi

Collaborazione al progetto espositivo

Annachiara Bruttomesso- Roberto Battiston

Museo Zannato- Montecchio Maggiore (VI)

I RESTAURI

Bottiglia in vetro da t. 25 (Restauro Ar.Co Padova)



SITO
MO-LO-20 SP18
DATA
13-11-2020
ZONA
SETT. 7
SAGGIO
tb. 25
US
312 tb 25
VETRO




I RESTAURI


Guarnizioni di cintura in metallo con ageminatura dalla tomba del cavaliere, in fase di restauro



Lo studio e la schedatura dei reperti archeologici





Le analisi organiche e le indagini antropologiche



I disegni ricostruttivi



I disegni ricostruttivi e il logo dell'esposizione



L'allestimento in corso d'opera



L'inaugurazione della mostra, 19 maggio 2022



Il cavaliere longobardo di Monticello di Fara

a cura di
Claudia Cenci



Indice

- 4 Presentazione
Vincenzo Tinti
- 5 Saluti
- 9 Dallo scavo alla vetrina. Archeologia preventiva e valorizzazione a Monticello di Fara
Claudia Cenci
- Lo scavo archeologico
- 15 Monticello di Fara: vecchi e nuovi ritrovamenti archeologici
Claudia Cenci, Luca Scialo
- 21 Lo scavo presso il Rio Acqueta a Monticello di Fara
Claudia Cenci, Luca Scialo
- 31 Le sepolture e la tomba "del cavaliere"
Caterina Giusti
- 43 Catalogo dei materiali
Yuri Godino
- 65 Reperti monetari
Antonella Arzzone
- 71 Il restauro dei manufatti
Martina Serafini
- 77 Le indagini con il microscopio elettronico a scansione
Irene Calzari, Luca Peruzzi
- 81 Le analisi organiche
Elisabetta Cartiglioni, Massimo Rottoli
- 85 Analisi antropologica dell'individuo della tomba 9 o "del cavaliere"
Irene Dori
- Valorizzare i contesti longobardi
- 89 Dietro la metà. La restituzione grafica della tomba "del cavaliere" di Monticello di Fara
Yuri Godino
- 107 I Longobardi nel Museo Zannato di Montecchio Maggiore (VI). Considerazioni museologiche e prospettive future
Annachiara Bruttomesso
- 111 I Longobardi nella Lista del Patrimonio Mondiale e l'importanza delle reti territoriali
Francesca Morendini
- 115 Bibliografia essenziale

Il sito di età longobarda di Monticello di Fara

AS IS -TO BE

2020

settembre/dicembre 2020 scavo di archeologia preventiva per acquedotto anti Pfas 

2021

Accordo di partenariato con Veneto Acque-Sabap Vr e Comune di Sarego 

Restauro dei materiali e analisi resti organici (conclusa a dicembre 2021, Arco Padova e Arco Como) 

Catalogazione e inventariazione dei reperti (conclusa a dicembre 2021) 

Progetto di studio reperti e contesto di scavo (in corso in collaborazione con prof.ssa Giostra) 

Ingresso del Comune di Sarego nella rete Museale Agno-Chiampo (dicembre 2021) 

Scavi di archeologia preventiva a cura della Sabap Vr (novembre 2021), ditta ArTech 

2022

Mostra della tomba del «cavaliere» e presso il Museo Zannato Montecchio Maggiore (maggio 2022) 

Pubblicazione volume divulgativo «Il cavaliere longobardo di Monticello di Fara» (dicembre 2022) 

2023/2024

Presentazione del volume a Verona (febbraio 2023)

Pubblicazione scientifica dello scavo e dei materiali (2024?)

Nuovo allestimento sezione longobarda Museo di Montecchio Maggiore (2024?)